



RATIO

Mensile per l'aggiornamento fiscale e amministrativo

Sommario 3/2026

Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI

Vice direttore
Stefano Zanon

Coordinamento scientifico
Laurenzia Binda, Stefano Zanon

Coordinatore di redazione
Stefano Zanon

Consiglio di redazione
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda,
Paolo Bisi, Elena Fracassi,
Carlo Quiri, Luca Reina

Comitato di esperti
G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi,
S. Baruzzi, F. Boni, A. Bongi,
A. Bortolotto, E. Bozza, B. Bravi,
M. Brisciani, P. Clementi,
G.M. Colombo, C. Corghi,
L. Dall'Oca, C. De Stefanis,
S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini,
P. Meneghetti, M. Nicola,
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini,
S. Setti, L. Simonelli, L. Sorgato,
M. Taurino, E. Valcarenghi,
L. Vannoni, F. Vollono, F. Zuech

Hanno collaborato a questo numero
L. Binda, S. Dimitri,
Eco Ambiente Service Srl,
G. Fino, A. Guerra, L. Nardi,
C. Pollet, A. Pratesi, L. Reina,
S. Sabatino, S. Setti, A. Sica,
L. Sorgato, G. Spanò, E. Torzuoli

Stampa
Grafica Sette S.r.l.
Via P.G. Piamarta, 61, Bagnolo M. (BS)
Tel. 030-6820600
Sito web: www.seventyseven.biz

Editore
Centro Studi Castelli S.r.l.
Via F. Bonfiglio, n. 33
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/775130
P. IVA e C.F. 01392340202
lunedì-venerdì
ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30
Sito Web: WWW.RATIO.IT
servizioclienti@gruppocastelli.com

Iscrizione al Registro Operatori della Comunicazione n. 3575
Autorizzazione del Tribunale di Mantova n. 9/85
Periodico mensile, spedizione in abbonamento postale

Chiuso per la stampa il 18.02.2026

Editoriale	- Direttiva sui generis	3
Opinione	- Credito Iva - la compensazione e il rimborso	5

Imposte e tasse

Imposte dirette	- Locazioni brevi e attività di impresa	6
	🔗 - Rigenerazione ambiente di sicurezza Entratel	10
	- Modalità di tassazione dei dividendi dal 2026	14
	- Requisiti per plusvalenze parzialmente esenti (Pex)	20
	🔗 - Detrazione per acquisto di mobili ed elettrodomestici	24
Iva	- Soglie Intrastat 2026	26
	🔗 - Integrazione del Cup nella fattura elettronica	28
	🔗 - Principali novità dichiarazione Iva 2026	30
	- Credito da dichiarazione Iva con omessi versamenti periodici	34
	- Accesso e uscita dal regime forfetario e rettifica Iva	36
	- Richiesta del rimborso Iva annuale	38
	- Compensazione orizzontale del credito Iva	40
Accertamento	- Limite di € 2 milioni per compensazione orizzontale	42
	- Divieto di compensazione orizzontale in presenza di debiti erariali scaduti	44
	🔗 - Domanda di adesione alla rottamazione-quinques	46
	- Definizione agevolata di tributi ed entrate di regioni ed enti locali	50
	- Certificazione Unica 2026 per lavoro autonomo	54
	🔗 - Nessuna certificazione dei compensi a contribuenti minimi e forfetari	56
Imposte diverse	🔗 - Imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax)	58

Contabilità e bilancio

Bilancio	🔗 - Scadenze e adempimenti di bilancio	60
	- Redazione del bilancio per gli Ets	64
Scritture contabili	- Versamento tassa annuale libri sociali 2026	66
	- Contabilizzazione dell'autoliquidazione Inail	68
Revisione	🔗 - Procedure di circolarizzazione	70

Pratica professionale

Diritto del lavoro		- Aliquote contributive 2026 gestione separata Inps	72
Società		- Assemblee societarie a distanza nel 2026	74
		- Aspetti procedurali dell'operazione di fusione	76
		- Introduzione di diritti particolari nello statuto societario	78
Antiriciclaggio		- Segnalazioni antiriciclaggio sul portale Uif per studi e ditte individuali	80
Privacy		- Tutela del lavoratore licenziato	82
Crisi d'impresa		- Impugnazione del provvedimento di omologa del concordato semplificato	84
Sicurezza		- Sicurezza antincendio per bar, ristoranti e locali di spettacolo	86



Franco Ferlenga (1916 - 2004)
Paesaggio industriale

Vorrei dedicare un dittico a Franco Ferlenga, pittore, docente, partigiano, intellettuale vero di Castiglione delle Stiviere, artista che ha saputo, con attenzione e dedizione, andare oltre i confini del paese, in un momento felice del mercato artistico. Non che non ne abbia meriti, ma è certamente vero che il Ferlenga più noto, quello che tutti conosciamo, è l'autore del ciclo - lungo e impegnativo - dei corpi verdi, consumati cioè dalle barbarie del mondo. Tuttavia, nella sua vasta produzione ci sono cicli minori, che sono però molto affascinanti. Uno di questi è quello dedicato ai paesaggi industriali. Una serie di tele a olio, oggi introvabili, che denotano una cifra di attenzione a temi quali inquinamento, distruzione della natura e anonimato, che erano già presenti nella sua riflessione. Allo stesso tempo, in gioventù, Ferlenga aveva dipinto fiori, con colori vivi, e nature morte (una è stata pubblicata nel 2023 per queste copertine), temi gotici e temi cimiteriali. Negli anni '80, in una fortunata serie di serigrafie realizzate dal fido Mario Calzoni, stampatore di pregio che operava a Castiglione delle Stiviere, rimette mano al tema del paesaggio industriale. L'espeditivo è un calendario, che sarà realizzato per alcuni anni per un'azienda locale. Questa immagine, oggi parte di una collezione privata, è una di quelle, ed è particolare per un motivo: qui, a differenza delle tele a olio, i colori sono vivi e chiari. La ciminiera gigante lotta contro gli alberi, che la avvolgono e sembrano cercare di darle colpi per impedirle di gettare il suo veleno nel mondo. Un'opera delicata nei toni, potente nei contenuti.

Luca Cremonesi

Rubriche

Agevolazioni		- Incentivi bando Isi 2025	88
Scadenzario		- Adempimenti mese di marzo 2026	90
Quesiti		- Regime fiscale del differenziale da cessione di bonus edilizi	94
Agenzia Entrate		- Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti	95
		- Deducibilità dei contributi previdenziali dal reddito calcolato con le retribuzioni convenzionali	96

Le tecnologie rendono facile l'accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei diritti. L'editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventuali detentori di diritti d'autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge.

Indirizzo del sito Web: WWW.RATIO.IT

Posta elettronica: servizioclienti@gruppocastelli.com

La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione.

Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell'Editore.

I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale.

Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali integrazioni.

Il riferimento all'articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso.

*****Riproduzione vietata*****

Informatica privacy

Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 13 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - privacy@gruppocastelli.com.

I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informatica completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy-policy.

Testata volontariamente sottoposta a certificazione di tiratura e diffusione in conformità al Regolamento CSST

Certificazione Editoria Specializzata e Tecnica



PRINCIPALI NOVITÀ DICHIARAZIONE IVA 2026

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI



E-LEARNING
Del 11.02.2026
www.ratio.it

Prov. Ag. Entrate 15.01.2026

Con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 15.01.2026 è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione Iva 2026, da utilizzare per la dichiarazione relativa all’anno di imposta 2025, con le relative istruzioni. Come negli ultimi anni è stato approvato anche il modello Iva base 2026, che possono utilizzare determinati soggetti passivi Iva (in linea generale i soggetti passivi Iva che non hanno effettuato operazioni con l’estero). Preme ricordare che la dichiarazione Iva 2026 va presentata telematicamente dal 1.02 al 30.04.2026.

SCHEMA DI SINTESI

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA PER ANNO 2026

- ⇒ Modalità ⇒
 - A seguito delle modifiche apportate al D.P.R. 322/1998 dall’art. 37, c. 10 D.L. 223/2006, la presentazione della dichiarazione annuale Iva deve essere effettuata **esclusivamente per via telematica**.
 - Di conseguenza, le dichiarazioni cartacee presentate ad una banca o ad un ufficio postale devono ritenersi redatte su modelli non conformi.
- ⇒ Termini ⇒
 - Art. 8
D.P.R.
322/1998
 - La dichiarazione Iva relativa all’anno d’imposta 2025 deve essere presentata nel periodo compreso **tra il 1.02 e il 30.04.2026**.
 - La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante procedure telematiche e precisamente nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate (C.M. 25.01.2002, n. 6/E).

NOVITÀ MODELLO DI DICHIARAZIONE IVA 2026 (ANNO D’IMPOSTA 2025)

Prov. Ag. Entrate
15.01.2026

- ⇒ Con Provvedimento 15.01.2026 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di dichiarazione Iva 2026, da utilizzare per la dichiarazione relativa all’anno di imposta 2025, con le relative istruzioni. È stato approvato anche il modello Iva base 2026, che possono utilizzare determinati soggetti passivi Iva (in linea generale i soggetti passivi Iva che non hanno effettuato operazioni con l’estero).
- ⇒
 - Il modello di dichiarazione Iva annuale 2026 non contiene modifiche sostanziali alla struttura: restano invariati l’impianto generale e il numero dei quadri, in linea di continuità con la dichiarazione dell’anno precedente.
 - Le innovazioni sono circoscritte ma “sensibili” perché incidono su due aree dove, negli ultimi mesi, si sono concentrati interventi normativi e contenziioso:
 1. **logistica/trasporto**: gestione dichiarativa dell’opzione che sposta il versamento Iva sul committente;
 2. **società non operative**: riduzione/abbandono di automatismi dichiarativi collegati alla perdita del credito Iva.

QUADRO DI SINTESI NOVITÀ MODELLO IVA 2026

Area	Novità	Quadro/rigo interessato	Aspetti operativi
Logistica (opzione versamento Iva dal committente)	Inseriti righi/campi dedicati a imponibile e imposta in regime opzionale	VE38 (campi 2-3) per prestatore; VJ30 per committente; ridenominazione e nuova sezione in VJ	Allineare il dichiarativo alle regole di fatturazione e versamento dell’opzione ex L. 207/2024
Società non operative (art. 30 L. 724/1994)	Eliminati/attenuati presidi dichiarativi che “agganciavano” penalizzazioni automatiche	VA15, VX4, VS (Sez. 1, campo 4); istruzioni su VX2	Recepire l’evoluzione europea e giurisprudenziale, evitando automatismi non più sostenibili
Rimborsi Iva per opere su beni di terzi	Chiarimento espresso nella causale rimborso	Istruzioni VX4 (codice 4)	Integrare nel dichiarativo l’impostazione della risoluzione Ag. Entrate 20/2025 e della Cass. sent. 13162/2024

APPROFONDIMENTI

**LOGISTICA:
NUOVI RIGHI VE/VJ E
COERENZA
CON FATTURA E PRASSI**

- Il modello si adegu a regime opzionale introdotto dall'art. 1, cc. 59-65 L. 30.12.2024, n. 207, attuato dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 28.07.2025, n. 309107, operativo **dal 30.07.2025**. La misura consente - per prestazioni rese tramite appalto/subbappalto/affidamento o analoghi rapporti negoziali nel comparto trasporto e logistica - che l'Iva sia versata dal committente (ferma l'emissione della fattura da parte del prestatore).
- Sul piano documentale, la prassi ha richiesto un presidio testuale in fattura: l'annotazione **"Opzione Iva a carico del committente ex art. 1, c. 59 L. 207/2024"**, oltre ai dati ordinari (imponibile, aliquota, imposta), come indicato nelle FAQ AE del 10.09.2025 e nella circ. n. 14/2025.
- La novità dichiarativa è "simmetrica" tra chi emette la fattura (prestatore) e chi versa l'imposta (committente).

Tavola n. 1

Compilazione dichiarazione Iva 2026: opzione logistica

Soggetto	Cosa indicare	Quadro del modello Iva 2026	Dato da esporre
Prestatore (fornitore del servizio)	Prestazioni rese in opzione	VE - rigo VE38, campi 2 e 3	Imponibile e Iva delle prestazioni rese a imprese di trasporto/movimentazione/logistica ex art. 1, cc. 59-63 L. 207/2024
Committente	Prestazioni ricevute per cui versa l'Iva	VJ - rigo VJ30, campi 1 e 2	Imponibile e Iva delle prestazioni ricevute in opzione

**QUADRO VJ
RIORGANIZZATO
IN DUE SEZIONI**

- L'inserimento del rigo VJ30 determina un riassetto interno del quadro VJ, ora articolato in:
 - .. Sezione 1:** "Determinazione dell'imposta relativa a particolari tipologie di operazioni";
 - .. Sezione 2** (nuova): "Acquisti di servizi da parte di imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica".
- L'impostazione è coerente con la logica sostanziale della misura: fattura emessa dal prestatore, Iva "gestita" dal committente con regole di versamento dedicate.

**SOCIETÀ NON
OPERATIVE:
DAL CONTENZIOSO UE
AL "RIASSETTO"
DICHIARATIVO**

- Le società non operative (art. 30 L. n. 724/1994) sono state per anni associate, sul fronte Iva, a meccanismi penalizzanti in parte "automatici". Tuttavia, tali penalizzazioni sono state ritenute incompatibili con la direttiva Iva, in particolare con gli artt. 9 e 167 della direttiva 2006/112/CE, dalla Corte di Giustizia UE (sent. 7.03.2024, causa C-341/22).
- Sull'onda di questo approdo, la Cassazione ha poi disapplicato la normativa nazionale in numerose pronunce (tra cui, in via esemplificativa, Cass. nn. 27038/2025 e 25705/2025).
- Nonostante ciò, il modello Iva relativo al periodo d'imposta 2024 aveva mantenuto un impianto dichiarativo che, tra le altre cose, "presidiava" la perdita del credito in presenza di specifiche condizioni triennali (richiamo operativo al rigo VA15 e al relativo codice "4"). Sul tema è intervenuta anche l'interrogazione parlamentare n. 5-03950/2025, cui il MEF ha risposto segnalando l'assenza, nelle more di una revisione organica della disciplina delle società di comodo, di soluzioni operative definitive per il recupero dei crediti Iva.
- Pur in assenza di un intervento legislativo risolutivo, il modello Iva 2026 sembra ridurre i meccanismi dichiarativi che, nella pratica, si traducevano in automatismi penalizzanti. I principali indicatori sono tre:
 - VA15:** la casella serve a segnalare la condizione di società non operativa, ma non è più richiesto il corredo informativo "per codici" relativo alle annualità di ricorrenza della non operatività (va solo barrata);
 - VX4:** scompare il riquadro di attestazione/auto-dichiarazione legato al non rientro nella disciplina o alla presentazione di interpello disapplicativo;
 - VS - sezione 1, campo 4:** compare una nuova casella per le società non operative che partecipano alla liquidazione Iva di gruppo.
- Inoltre, un segnale particolarmente significativo è rinvenibile nelle **istruzioni al rigo VX2, che non richiamano più la perdita definitiva del credito Iva nella fattispecie contemplata dall'art. 30, c. 4 L. 724/1994** (come invece accadeva nel passato impianto dichiarativo).

Tavola n. 2

Società non operative nel modello Iva

Punto del modello	Modello precedente (logica)	Dichiarazione Iva 2026 (nuova impostazione)	Impatto pratico
VA15	Segnalazione + codici descrittivi della casistica (incl. cod. "4")	Segnalazione "secca" della non operatività	Riduce la "tipizzazione automatica" dei casi con effetti sul credito
VX4	Presidio dichiarativo con attestazioni/istanza interpello	Riquadro non più presente	Elimina un passaggio formale che spesso si traduceva in vincolo operativo
VS (Sez. 1, campo 4)	Nessuna specifica per gruppo Iva	Nuova casella per società non operative in liquidazione Iva di gruppo	Tracciatura mirata, senza penalizzazione automatica
Istruzioni VX2	Richiami alla perdita definitiva del credito in alcuni casi	Non richiamano più la perdita automatica ex art. 30, c. 4	Conferma "di sistema" del superamento dell'automatismo (almeno in dichiarazione)

**RIMBORSI IVA
E OPERE SU BENI
DI TERZI:
CHIARIMENTO
“IN ISTRUZIONI”
E RIFLESSI SU VX4**

- Nelle istruzioni al quadro VX, con riferimento al rigo VX4 (causale rimborso codice 4), viene precisato - richiamando espressamente la risoluzione AE n. 20/2025 - che **“può essere chiesta a rimborso l’imposta detraibile assolta per la realizzazione di opere su beni di terzi”**.
- Il passaggio è tutt’altro che neutro: la ris. 20/2025, facendo leva anche sui principi affermati dalla Cassazione (Cass. SS.UU. n. 13162/2024), amplia la lettura dell’art. 30, c. 2, lett. c), D.P.R. 633/1972, superando un’interpretazione eccessivamente letterale della nozione di “beni ammortizzabili” e riconducendo il presupposto del rimborso ai beni di investimento destinati all’esercizio dell’attività per un arco temporale medio-lungo, anche se non “ammortizzabili” in senso civilistico-reddituale.

**COME CHIEDERE
IL RIMBORSO
IN DICHIARAZIONE:
CODICE, SOGLIA
E MODELLO APPROVATO**

- Se il credito Iva “qualificato” matura nel 2024 (dichiarazione Iva 2025 per il 2024), la richiesta di rimborso passa – secondo le regole ordinarie – dal quadro VX. In particolare, nel modello Iva da ultimo approvato con provvedimento Ag. Entrare n. 9491/2025, la richiesta si concretizza compilando il rigo VX4 e indicando, in “causale rimborso”, il codice 4 (art. 30, c. 2, lett. c) D.P.R. 633/1972). Resta fermo il requisito quantitativo: credito superiore a € 2.582,28.
- Se la dichiarazione è stata presentata prima delle indicazioni della ris. 20/2025 e, per prudenza, non era stato richiesto il rimborso, la via ordinaria è la presentazione di una dichiarazione correttiva nei termini, per riportare VX4 alle nuove coordinate interpretative.

**CREDITI
“STRATIFICATI”
(ANNI ANTECEDENTI):
IL RICHIAMO
ALLA PRASSI STORICA
E CONDIZIONI**

- Per crediti derivanti da acquisti anteriori al 2024, la prassi - già da tempo - ammette una logica “cumulativa” nell’ammontare rimborsabile: la C.M. 5.03.1990, n. 13 (Parte n. 11) ha affermato che, nel computo del rimborso ex art. 30, c. 2, lett. c), concorre non solo l’Iva sui beni acquistati nell’anno, ma anche quella assolta su beni acquistati in anni precedenti.
- Le istruzioni al modello Iva, nel tempo, hanno però precisato condizioni operative che vanno presidiate:
 - .. il credito riportato a nuovo non deve essere stato già chiesto a rimborso;
 - .. non deve essere stato già utilizzato in compensazione “orizzontale” in F24 ai sensi dell’art. 17, c. 1 D. Lgs. n. 241/1997;
 - .. deve risultare dalle annotazioni contabili (richiamo alla corretta registrazione ex art. 25 D.P.R. 633/1972 e alla tracciabilità del trascinamento della detrazione).

**COORDINAMENTO
CON LA DETRAIBILITÀ
“A MONTE” SU BENI
DI TERZI**

- La detraibilità dell’Iva su interventi effettuati su beni di terzi, se strumentali all’attività, è oggi stabilizzata anche grazie alla giurisprudenza di legittimità: si richiamano, in particolare, Cass. SS.UU. nn. 11533/2018 e 11534/2018. In questa cornice, alla luce delle istruzioni e della prassi richiamata, non appare necessario “ricostruire” retroattivamente il credito via integrazioni delle dichiarazioni più risalenti (ad esempio intervenendo sul quadro VN), se il credito è correttamente emerso in contabilità e riportato a nuovo secondo le regole.

QUADRO VP

- Dichiarazione Iva presentata entro il 2.03.2026**
 - Il quadro VP svolge lo stesso ruolo del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva, noto come LIPE.
 - Le istruzioni per compilare il quadro VP indicano che, per compilare correttamente il quadro e individuare i dati da inserire nei suoi campi, si devono seguire le istruzioni fornite per compilare il modello LIPE.
- Opzione**
 - La compilazione del quadro VP è opzionale. È possibile presentare la LIPE utilizzando il modello approvato dall'Agenzia delle Entrate il 21.03.2018 come alternativa.
 - Se si sceglie di compilare il quadro VP, la dichiarazione Iva deve essere presentata entro il mese di febbraio, quindi **entro il 2.03.2026** (il 29.02 cade di sabato) per l'anno corrente, come specificato nelle istruzioni per la dichiarazione Iva 2025.
 - Tuttavia, il quadro non può essere compilato se la dichiarazione è presentata dopo tale data. In tal caso, il contribuente deve presentare autonomamente la comunicazione dei dati del IV trimestre entro lo stesso termine del 2.03.2026 per evitare sanzioni.
- Soggetti**
 - In base a quanto sopra ne discende che sono interessati alla compilazione del **quadro VP** i soggetti passivi Iva che presentano la dichiarazione Iva ovvero tenuti alla presentazione della LIPE.
 - La compilazione di tale quadro è facoltativa, ma qualora compilato (senza presentazione della LIPE) la dichiarazione Iva 2026 (anno d'imposta 2025) deve essere presentata entro il 2.03.2026.
 - Ne discende che rimangono esonerati dalla compilazione del quadro VP i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le condizioni di esonero.

Tavola n. 3**Quadro VP e termini di presentazione della dichiarazione**

Compilazione del quadro VP in sede di dichiarazione Iva 2026	La dichiarazione Iva 2026 (anno d'imposta 2025) deve essere presentata entro il 2.03.2026 .
Non compilazione del quadro VP in sede di dichiarazione Iva 2026	<ul style="list-style-type: none"> • I contribuenti devono: <ul style="list-style-type: none"> .. versare in un'unica soluzione entro il 16.03 oppure rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima; .. versare in unica soluzione entro il 30.06 con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16.03 oppure rateizzare dalla data di pagamento, maggiorando dapprima l'importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16.03 e quindi aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima. • È, in ogni caso, possibile avvalersi dell'ulteriore differimento del versamento del saldo Iva al termine fissato dall'art. 17, c. 2 D.P.R. 435/2001 (30.07), applicando sulla somma dovuta al 30.06 (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40% (risol. n. 73/E/2017). <p>Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme, compresi i versamenti rateali, che hanno scadenza dal 1° al 20.08 di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 37, c. 11-bis D.L. 223/2006).</p>

VERSAMENTI

- Il soggetto Iva può:
 - .. versare in **un'unica soluzione entro il 16.03** oppure rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima;
 - .. versare in **unica soluzione entro il 30.06** con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16.03 oppure rateizzare dalla data di pagamento, maggiorando dapprima l'importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16.03 e quindi aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima.
- È, in ogni caso, possibile avvalersi dell'ulteriore differimento del versamento del saldo Iva al termine fissato dall'art. 17, c. 2 D.P.R. 435/2001 (30.07), applicando sulla somma dovuta al 30.06 (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40% (risol. n. 73/E/2017).

Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme, compresi i versamenti rateali, che hanno scadenza dal 1° al 20.08 di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 37, c. 11-bis D.L. 223/2006).



SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI PER S.R.L.
- PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE

SCADENZE E ADEMPIMENTI DI BILANCIO

*Art. 2 D.P.R. 22.07.1998, n. 322 - Libro V, sez. IX Codice Civile - Artt. 8, 11, 12 L. 9.08.2023, n. 111
D.Lgs. 8.01.2024, n. 1 - D.Lgs. 5.08.2024, n. 108 - D.P.R. 14.12.1999, n. 558*

Si schematizzano i principali adempimenti connessi al procedimento di formazione e di approvazione del bilancio di esercizio, evidenziandone i fondamentali aspetti operativi e le soluzioni ritenute più cautelative ai fini civilistici e fiscali. È necessario depositare, presso il Registro delle Imprese, il bilancio compilato secondo lo standard Xbrl.

SCHEMA DI SINTESI PER S.R.L.

Adempimenti	Scadenze indicative	Termini indicativi	Bilancio consolidato o particolari esigenze
<ul style="list-style-type: none"> • Redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori: .. stato patrimoniale; .. conto economico; .. nota integrativa; .. rendiconto finanziario (se obbligatorio). 	Comunicazione al collegio sindacale, se istituito, entro i 30 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.	31.03 ⁽¹⁾	30.05 ⁽¹⁾
<ul style="list-style-type: none"> • Redazione della relazione sulla gestione da parte degli amministratori (se obbligatoria). 	Il bilancio deve restare depositato nella sede della società durante i 15 giorni che precedono l'assemblea e fino a che sia approvato.		
<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione del bilancio e della relazione agli organi di controllo. 	Entro i 15 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. E fino a quando il bilancio non sia approvato.	15.04 ⁽¹⁾	14.06 ⁽¹⁾
Deposito del bilancio e delle relazioni degli amministratori e degli organi di controllo nella sede della società, unitamente ad altri eventuali allegati.	Entro gli 8 giorni precedenti l'adunanza.	22.04 ⁽¹⁾	21.06 ⁽¹⁾
Spedizione raccomandata ai soci per convocazione dell'assemblea ⁽²⁾ .	Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio ⁽⁴⁾ .	30.04 ⁽¹⁾	29.06 ⁽¹⁾
Assemblea di approvazione del bilancio ⁽³⁾ .	Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio.	30.05 ⁽¹⁾	29.07 ⁽¹⁾
Deposito del bilancio e degli allegati nel Registro delle Imprese (via telematica).	Entro l'ultimo giorno del 10° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta.	31.10 (esercizio coincidente con l'anno solare).	
Presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica.	Entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.	<ul style="list-style-type: none"> È regolare la tenuta con sistemi elettronici dei registri anche se non materializzati nei termini. Conservazione elettronica: 31.01. 	
Annotazione e sottoscrizione del bilancio sul libro degli inventari (ovvero conservazione elettronica).			

⁽¹⁾ In caso di anno bisestile, si sottrae un giorno.

⁽²⁾L'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza, la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata.

⁽³⁾L'atto costitutivo può prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

⁽⁴⁾Entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, se previsto dallo statuto, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società (artt. 2478-bis e 2364, c. 2 c.c.).

Note

PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE

**ADEMPIMENTI
PRELIMINARI
ALL'APPROVAZIONE
DEL BILANCIO**

<ul style="list-style-type: none"> • Redazione del progetto di bilancio Secondo schemi obbligatori 	<ul style="list-style-type: none"> • Stato patrimoniale • Conto economico • Nota integrativa • Rendiconto finanziario (solo per i bilanci in forma ordinaria). 	Da parte degli amministratori
<ul style="list-style-type: none"> • Stesura della relazione sulla gestione (se obbligatoria) 	<ul style="list-style-type: none"> • Da riportare sul libro delle adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione del bilancio e della relazione sulla gestione agli organi di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> • Almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Controllo del bilancio e della relazione sulla gestione • Successiva redazione della relazione degli organi di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> • Da riportare sull'apposito libro. 	Da parte del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale.
<ul style="list-style-type: none"> • Deposito del bilancio presso la sede della società unitamente a: <ul style="list-style-type: none"> .. relazione sulla gestione; .. relazione degli organi di controllo; .. copie integrali degli ultimi bilanci delle società controllate oppure, in alternativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società incluse nel consolidamento; .. prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate. 		Durante i 15 giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato il bilancio I soci possono prenderne visione
<ul style="list-style-type: none"> • Convocazione assemblea dei soci per approvazione bilancio 	<ul style="list-style-type: none"> • S.p.a. <ul style="list-style-type: none"> • L'avviso di convocazione deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale o in un quotidiano indicato nello statuto, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea; il termine è aumentato a 30 giorni per le società quotate. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Tali adempimenti sono derogabili, ai sensi dell'art. 2366, c. 3 c.c., se previsto nello statuto, per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, consentendo la convocazione con avviso ai soci mediante mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell'assemblea. 	Assemblea da tenersi entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio
<ul style="list-style-type: none"> • S.r.l. 	<ul style="list-style-type: none"> • Con raccomandata, spedita ai soci 8 giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese, salvo diversa previsione dell'atto costitutivo (art. 2479-bis c.c.). • L'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. 	
Avviso di convocazione	<p>L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare; è opportuno che rechi le indicazioni per l'eventuale seconda convocazione.</p>	
Assemblea totalitaria	<ul style="list-style-type: none"> Per le S.r.l. la deliberazione è altresì adottata a prescindere dalle modalità di convocazione quando a essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci sono presenti, o informati della riunione, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento (art. 2479-bis c.c.). In mancanza della convocazione formale, l'assemblea di S.p.A. è regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo (art. 2366 c.c.). 	

**ADEMPIMENTI
SUCCESSIVI
ALL'APPROVAZIONE
DEL BILANCIO**

- **Delibera di approvazione del bilancio** e, nella stessa sede, delibera sulla destinazione degli utili.
- **Distribuzione utili**

Art. 27, cc. 1
e 5 D.P.R.
600/1973

Da riportare sul libro delle assemblee dei soci

- La società di capitali opera una ritenuta del **26%**, a titolo d'imposta sugli utili, in qualunque forma corrisposti a persone fisiche residenti, in relazione a **partecipazioni non qualificate**, non possedute nell'esercizio dell'impresa.
- In relazione a **partecipazioni qualificate⁽¹⁾**, per gli utili **maturati e percepiti** dal 2018, si applica la ritenuta d'imposta del **26%**.
- Le ritenute sui dividendi devono essere versate entro il 15.04, 15.07, 15.10 e 15.01 di ciascun anno, se operate nel **trimestre solare precedente** (art. 8, n. 5 D.P.R. 602/1973).

La **delibera** di distribuzione di utili ai soci deve essere assoggettata a **registrazione** (art. 4 Tariffa, Parte Prima D.P.R. 131/1986) entro **20** giorni dalla delibera stessa (risoluzione 22.11.2000, n. 174/E).

• Invio telematico del bilancio al Registro delle Imprese, unitamente a:

- .. verbale dell'assemblea che approva il bilancio;
- .. relazione sulla gestione (se obbligatoria);
- .. relazione del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale;
- .. elenco dei soci, riferito alla data di approvazione del bilancio.

**Entro 30 giorni
dall'approvazione
(art. 2435 c.c.)**

I documenti devono essere conservati **per 10 anni**.

Elenco soci	S.p.a. e S.a.p.a. non quotate	<ul style="list-style-type: none"> • Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio deve essere depositato, per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, l'elenco dei soci alla data dell'assemblea che approva il bilancio, con l'indicazione del numero delle azioni possedute e dei soggetti, diversi dai soci, che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. • L'elenco deve essere corredata con l'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci, a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente. <p>Nel caso in cui non vi sia stata alcuna variazione, rispetto a quello già depositato, l'elenco <u>non</u> deve essere inviato (ma confermato).</p>	Circolare Consiglio nazionale notariato 21.08.1993, n. 1943
	S.r.l.	<p>È stato abrogato l'obbligo di tenuta del libro dei soci in capo alle S.r.l., con conseguente modifica delle disposizioni dell'art. 2478-bis c.c.</p> <p>Pertanto, in sede di deposito al Registro delle Imprese del bilancio, <u>non deve più essere allegato l'elenco dei soci</u>.</p>	Art. 12 D.P.R. 558/1999

Nota⁽¹⁾	Sono non qualificate le partecipazioni, i titoli o diritti che rappresentino una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria non superiore al 2% o al 20% (società di capitale), ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio non superiore al 5% o al 25% (società di persone), secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni [art. 67, c. 1, lett. c-bis] Tuir].
---------------------------	---

DEPOSITO BILANCI E ALTRI DOCUMENTI SOCIETARI

In vigore dal 17.12.2023

Art. 8-ter D.L. 145/2023
conv. L. 191/2023

**TITOLARE
EFFETTIVO**

- Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all'art. 2435 c.c. può essere effettuato, mediante trasmissione telematica o su supporto informatico degli stessi, da parte degli iscritti **nelle Sezioni A e B** dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (non più solo iscritti negli albi dei dotti commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali), muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società.
- Gli iscritti **nelle Sezioni A e B** dell'Albo dei dotti commercialisti e degli esperti contabili (non più solo gli iscritti negli albi dei dotti commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali), muniti di firma digitale, incaricati dai legali rappresentanti della società, possono richiedere l'iscrizione nel Registro delle Imprese di tutti gli altri atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la cui redazione la legge non richieda espressamente l'intervento di un notaio.

- I soggetti tenuti alla comunicazione del titolare effettivo comunicano annualmente la conferma dei dati e delle informazioni, **entro 12 mesi** dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferma. Le imprese dotate di personalità giuridica possono effettuare la conferma **contestualmente al deposito del bilancio**.

**DECISIONI
DEI SOCI
DI SRL ADOTTATE
MEDIANTE
CONSULTAZIONE
SCRITTA**

Art. 2479 c.c.

**ASSEMBLEE
A DISTANZA**

Consiglio Notarile di Milano
(massima n. 200 23.11.2021)

**• Previsione
atto
costitutivo**
Art. 2479
c.c.

**• Deposito
Registro
delle
Imprese**

- Nelle S.r.l. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili sono affidati alla decisione dei soci che, qualora sia previsto dall'atto costitutivo, può essere adottata **anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto**.
- In tale caso, la decisione dei soci deve essere trascritta tempestivamente nel libro delle decisioni dei soci.
- Come documento di approvazione del bilancio d'esercizio deve essere depositato il **"Verbale della decisione assunta dai soci"**. Tale documento deve attestare che, in una certa data, i soci, mediante consenso espresso per iscritto o consultazione scritta, hanno approvato il bilancio d'esercizio.
- In aggiunta a tale documento non è necessario acquisire anche i singoli consensi: **il documento ricognitivo della decisione sociale deve, infatti, segnalare che quest'ultima è il risultato delle singole adesioni, espresse per iscritto**.
- Non è equivalente alla produzione del cd. "Verbale della decisione"** la semplice trasmissione dei consensi manifestati dai soci: i consensi attestano, infatti, le singole decisioni dei soci e non la **decisione sociale**. **Quest'ultima, invece, è ciò che deve essere documentato e presentato all'Ufficio del Registro delle Imprese**. Spetta agli amministratori curare la trascrizione nei libri sociali delle decisioni assunte.

**Socio
unico**

Nel caso la società sia posseduta da un unico socio, è sufficiente allegare la copia della sua decisione.

- Gli **statuti** delle società di capitali possono prevedere che le assemblee si svolgano esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero che concedano agli amministratori la facoltà di scelta.
- È parimenti ritenuta legittima la clausola che consenta la possibilità di intervento mediante mezzi audio-video quale modalità aggiuntiva all'intervento di persona per i soci.
- Quanto sostenuto per le assemblee dei soci dovrebbe valere anche per le riunioni degli altri organi sociali, a condizione dell'esistenza della specifica disposizione statutaria che consenta la partecipazione con mezzi di telecomunicazione.

L'art. 4, c. 11 D.L. 200/2025 ha **prorogato al 30.09.2026** le disposizioni di cui all'art. 106, c. 7 D.L. 18/2020, che consentono anche in deroga alle disposizioni statutarie, lo svolgimento delle assemblee anche esclusivamente con mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto per via elettronica ovvero mediante consultazione scritta.

Esempio



Fac-simile di verbalizzazione della consultazione scritta dei Soci

Società ...Alfa Srl.....
Sede legale inVia Milano, 114 - 46100 Mantova (MN)

Capitale sociale €234.000,00..... - Codice fiscale00153220208

VERBALE DI CONSTATAZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI
(oppure: Verbale di ricorso alla consultazione scritta)

Argomento oggetto della decisione:

approvazione del bilancio al31.12.2025..... e destinazione del risultato d'esercizio.

Modalità di svolgimento della consultazione:

libera (oppure: La Società ha concesso il termine di 30 giorni per la restituzione delle dichiarazioni, con l'annotazione "visto e approvato" o "visto e non approvato" o "visto e astenuto").

Contenuto e risultanze delle decisioni:

il bilancio al31.12.2025....., composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, relazione sulla gestione, con la proposta di destinazione dell'utile di €20.000....., di cui €0..... alla riserva legale e €20.000..... a una riserva straordinaria, risultano approvati in data15.04.2026....., con voto favorevole dei soci rappresentanti l'...85.% del capitale sociale.

Soci consenzienti: - Sig.Bianchi Aldo...., titolare di una quota pari al ..35..% del capitale sociale;
- Sig.Verdi Luigi....., titolare di una quota pari al ..35..% del capitale sociale;
- Società Beta.S.r.l....., titolare di una quota pari al ..15..% del capitale sociale.

Soci contrari: Nessuno.

Soci astenuti: - Sig.Rossi Mario....., titolare di una quota pari al 15% del capitale sociale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (oppure: l'Amministratore Unico)
Milano,15.04.2026.....
(.....Aldo Bianchi.....)